

CONSIGLIO COMUNALE DI OTTAVIANO DEL 30 GENNAIO 2014

Il Consiglio Comunale inizia alle ore 20:45.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL' APPELLO.

PRESIDENTE: Ambrosio assente, Annunziata assente, 2 assenti e 15 presenti. Il Consigliere Annunziata ha comunicato precedentemente che non avrebbe partecipato alla seduta.

Punto 1 all'O.d.G.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PRESIDENTE: Due comunicazioni da sottoporre alla vostra attenzione:

la prima, resa ai sensi art. 166, comma 2 del TUEL - La Giunta comunale, con proprio atto n. 60 del 19.12.2013 ha autorizzato il prelievo dal fondo di riserva dei seguenti importi:

€ 2.264,93 per la liquidazione del DFB riconosciuto da Commissario Prefettizio con proprio atto n.117/2013

€ 2.000,00 per l'impinguamento del capitolo 1881/3 "programma lotta alla povertà".

La seconda riguarda l'incontro che si è tenuto lo scorso 28 gennaio con i rappresentanti del locale Movimento 5 STELLE, nel quale si è stabilito di sottoporre alcune loro osservazioni, in particolare riferite alla regolamentazione dei referendum popolari, alle Commissioni consiliari preposte.

CONSIGLIERE NOCERINO: Chiedo che venga anticipato il punto 18 al punto 5, cioè che vengano portate le interrogazioni e le interpellanze dal punto 18 al punto 5.

PRESIDENTE: Sottopongo a votazione la proposta del Consigliere Nocerino per una inversione del punto all'ordine del giorno. Si tratta di portare le interrogazioni e le interpellanze al punto 5. Sottopongo a votazione. Chi è favorevole all'inversione? 3. Contrari? 12.

L'inversione dei capi non è approvata.

Punto 2 all'O.d.G.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 28 NOVEMBRE 2013;

Passiamo al punto 2 approvazione verbali del 28 novembre 2013 . Chi è favorevole?

CONSIGLIERE RAGOSTA: Prima di cominciare con i lavori del Consiglio Comunale volevo tornare al Consiglio Comunale del 28 novembre 2013, in particolare volevo scusarmi con la dottoressa Zamboli e con il dipendente addetto per quanto concerne il mio intervento sulla pubblicazione dei verbali sul sito web del comune. Come mi hanno spiegato può capitare che la linea internet può comportare un rallentamento e quindi una non corretta apertura della pagina. Questo mi aveva portato dalla sala dei Consiglieri ad osservare e a stampare una pagina non caricata correttamente, ritenevo doverosa questa precisazione e scusarmi con i soggetti sopra menzionati. Grazie.

PRESIDENTE: Non vi è alcuna discrezionalità nel pubblicare gli atti amministrativi. Vi ringrazio. Procediamo con l'approvazione del verbale.

Chi è favorevole? 14 sì. Chi si astiene? 1, Iovino.

Punto 3 all'O.d.G.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 12 GENNAIO 2014;

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Consiglio monotematico sulle problematiche della strada 268.

SINDACO: Intervengo per informare che il documento stilato a seguito del Consiglio aperto sulla SS 268, con tutte le proposte presentate dai presenti, associazioni comprese, è stato inviato agli organi competenti, al Ministro Lupi che ho incontrato il giorno successivo al Consiglio Comunale, e anche alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, domani mattina alle 12,30 la quinta Commissione del Consiglio Regionale ha indetto una riunione sull'argomento alla quale sono stati invitati tutti i Sindaci.

PRESIDENTE: Sottopongo a votazione il capo approvazione verbali chi è favorevole?
All'unanimità. 15 sì.

Punto 4 all'O.d.G.

APPROVAZIONE STATUTO COMUNALE;

PRESIDENTE: Come tutti ricorderete il Consiglio Comunale ha deliberato la nomina di una Commissione per la modifica dello Statuto per il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, la Commissione ha lavorato fino a fine dicembre, era previsto questo capo all'ordine del giorno del Consiglio poi rinviato, devo ringraziare tutti i membri della Commissione per il lavoro che hanno svolto, hanno lavorato davvero bene e va un grazie a tutto il Consiglio Comunale. A tal fine vorrei invitare il Presidente della Commissione modifica dello Statuto e Regolamento, il Consigliere Caldarelli, a relazionare.

CONSIGLIERE CALDARELLI: Grazie Presidente, signor Sindaco, Assessori e Consiglieri tutti, è mio desiderio ringraziare per il lavoro encomiabile e svolto in pochissimo tempo, la Commissione "Temporanea modifica regolamento e Statuto" e la "Commissione permanente affari istituzionali". Oggi ci accingiamo ad approvare lo Statuto Comunale fortemente voluto da questa Amministrazione, essa è la carta fondamentale del Comune e ne regola l'ordinamento generale nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

In particolare secondo quanto stabilito dall'Art. 6 del Testo Unico degli Enti Locali, lo statuto disciplina:

1. Il funzionamento degli organi di governo comunali;
2. La partecipazione dei cittadini all'attività politica-amministrativa;
3. I modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente;
4. Il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
5. Gli indirizzi per la gestione dei servizi pubblici comunali;
6. Le forme di collaborazione del comune con gli altri enti;
7. L'organizzazione degli uffici e del personale;
8. Lo stemma e il Gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal Testo Unico.

Il lavoro della Commissione è partito esaminando la stesura vigente risalente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.2.2010, poi modificata, per quanto attiene alcuni elementi di dettaglio dal Commissario Straordinario nel 2013. I lavori della Commissione si sono conclusi in data 23.12.2013. Precedentemente, in data 17.12.2013 a mezzo e-mail la proposta licenziata dalla Commissione è stata trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali al fine di consentire loro di

contribuire ai lavori della Commissione stessa con integrazioni o modifiche. L'attività delle Commissioni è stata quella di rileggere integralmente lo Statuto per modificarlo ove necessario come ad esempio all'Art. 5 relativo allo stemma e al Gonfalone per l'adeguamento al Decreto del Presidente della Repubblica del 19.12.2012. E' stato modificato l'Art. 15 al comma 1 ad oggetto: "linee programmatiche di mandato" riformulando lo stesso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. E' stato integrato l'Art. 21 ad oggetto: "Attribuzioni di amministrazione" inserendo quanto riportato nell'Art. 24 comma 2 dello Statuto Comunale, di conseguenza si è modificato l'Art. 24 ad oggetto: "Il Vicesindaco" eliminando il comma 2 dello stesso e riformulando il vice Sindaco, nominato ai sensi dell'Art. 29 e l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza temporanea impedimento o sospensione di quest'ultimo. E' stato eliminato dall'Art. 30 ad oggetto "Competenza la lettera F dal comma 3 nomina dei membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del dirigente del servizio interessato. Attenzione particolare è stata data alla revisione del titolo III diritto di partecipazione o diritto dei cittadini attraverso il quale sono stati introdotti i referenti di quartiere al nuovo Art. 37. La partecipazione e la collaborazione all'Amministrazione del nostro paese che nasca dal coinvolgimento e dall'impegno di tutti, a partire dalle periferie e dai quartieri più lontani dal centro è l'obiettivo che questa Amministrazione che parte dal programma amministrativo di mandato. A questo proposito sarà poi approvato un regolamento che disciplinerà l'individuazione delle zone entro cui i referenti di quartiere potranno svolgere la propria attività, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di partecipazione. Ulteriore elaborazione è stata quella dell'Art. 41 relativa ai referendum per il quale è stata introdotta la possibilità di indire anche referendum abrogativi oltre a quelli consultivi e propositivi già presenti nella stesura precedente. Anche per questi il dettaglio è rinviato ad un ulteriore regolamento in fase di elaborazione che sarà approvato dal Consiglio Comunale in un'altra seduta. E' stato integrato il comma 2 dell'Art. 61 ad oggetto: "Diritti e doveri dei dipendenti", riformulando lo stesso: ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario generale, il dirigente, il titolare di posizione organizzativa e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle precise funzioni. E' stato modificato il comma 1 dell'Art. 79 ad oggetto: "Collegio dei Revisori dei Conti", riformulando lo stesso in "il Consiglio Comunale" nomina il Collegio dei

Revisori dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge del regolamento di contabilità. Per ultimo e non ultimo è stato modificato il comma 3 dell'Art. 81 ad oggetto: "Controllo economico e qualitativo della gestione" riformulando lo stesso in: il Sindaco può disporre, d'intesa con il Segretario e l'organismo di valutazione, controlli sulla qualità ed il gradimento dei servizi forniti alla cittadinanza. Carissimi Consiglieri Comunali, Carmela Aliperti, Raffaele Annunziata, Rosamaria Autorino, Elena Picariello, Giorgio Marigliano ed Emanuele Ragosta nella quantità di Presidente della "Commissione Temporanea modifica regolamento e Statuto" vi ringrazio, il vostro Lavoro è stato prezioso. Rivedere uno Statuto ha significato raccontare una comunità o meglio quello che la comunità racconta di sé agli altri. Rappresenta il tentativo di dare espressione ai principi ed alle verità in cui l'Ente Comunale, la nostra comunità e l'Amministrazione Capasso credono fortemente e a cui intendono ispirare il proprio agire quotidiano. Un Grazie a tutti per l'attenzione.

CONSIGLIORE RAGOSTA: Grazie Presidente. Questa sera siamo chiamati a scrivere un'altra pagina importante dell'azione amministrativa del comune di Ottaviano. Prima di passare all'analisi del documento, credo sia doveroso fare un passaggio dell'atto normativo che stiamo per discutere. Lo statuto comunale è il principale problema normativo dell'Ente Locale di qualunque livello esso sia, con riferimento agli enti locali il profilo della normativa ha, però, ricevuto una certa attenzione da parte degli studiosi solamente dopo l'approvazione della legge numero 142 del 1990 con cui accanto alla disciplina generale è stata introdotta la podestà statutaria, ma l'argomento è divenuto oggetto soprattutto dopo la modifica del titolo V e da parte della Costituzione allorché i nuovi Art. 114 comma 2 e 117 comma 6, hanno offerto un fondamento espresso alle fonti locali imponendo quanto meno una rivisitazione del pagamento e del sistema delle fonti. L'Art. 114 comma 3 della Costituzione nello stabilire che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi nei propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, ha poi offerto alla potestà statutaria degli enti locali. Si tratta di una disposizione certa e innovativa ma anche piuttosto generica e non sorprende pertanto che era stato oggetto di ricostruzione assai distanti da loro. Similmente a quanto si registra, anche in ambito giurisprudenziale emergono orientamenti non uniformi in ordine all'inquadramento della fonte statutaria e molto nota sul punto è la tesa ormai consolidata della Cassazione civile che qualifica lo Statuto come atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo atipico di rango ... collocato nel sistema delle fonti in posizione rispetto alle fonti del regolamento e al di sotto delle leggi di principio in quanto diretto di organizzazione del suo funzionamento. Fatta questa doverosa premessa, bisogna anche

ricordare ed è bene non dimenticarlo che è la terza volta che questo onorevole Consiglio Comunale si occupa di questo fondamentale atto normativo, la prima volta ben 12 anni fa, il Sindaco di Ottaviano era il dottore Michele Saviano ed era impegnato nell'Amministrazione ci fu proprio l'istituzione della Commissione temporanea per la riduzione della redazione dello Statuto comunale e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, era il luglio del 2000. La delibera consiliare che seguì la Commissione guidata dal Sindaco Saviano si era insediata da appena qualche mese, maggio per essere precisi, la coalizione di centro sinistra aveva battuto al ballottaggio il centro destra guidata dal candidato a sindaco nelle ultimamente due settimane e nonostante fosse passato poco tempo dall'insediamento ritenne fondamentale e necessario deliberare in Consiglio Comunale l'istituzione di questa Commissione. I componenti della stessa erano il Consigliere Francesco Saviano, che era il Presidente, e per la maggioranza il Consigliere Umberto Massimo Saetta e Domenico Auricchio, e per la minoranza il Consigliere Mariano Visone e Biagio Simonetti. Quella Commissione riuscì a rispettare i tempi che si era data nell'approvazione di questi atti amministrativi, ossia 90 giorni. Infatti, insediatasi l'8 settembre del 2000, grazie all'impegno costantemente profuso da tutti i suoi componenti, dopo 28 sedute depositò elaborati presso gli uffici preposti. Fu la prima volta che questo comune si dotò di un mero atto normativo nel quale fossero esplicitati principi normativi che regolassero la vita amministrativa dell'ente, animato lungo e travagliato nel suo percorso durante la discussione consiliare ed è stato bello rileggere questo pezzo di storia che è contenuto nell'archivio comunale in sala Consiglieri. Per anni abbiamo avuto due strumenti normativi che non hanno avuto bisogno di essere toccati e aggiornati. Mi piace ricordare nell'ultimo intervento di Consiglio Comunale proprio il 12 marzo del 2001 dal Presidente della Commissione Statuto Franco Saviano che definisco il padre del nostro Statuto, ci siamo confrontati con il Consiglio e il Consiglio ha dato un ottimo contributo. Stasera ci accingiamo a votare questo Statuto che è una carta di principio, ma questo Statuto rimane cosa bella ma vuota se non sarà integrato da tutti i regolamenti, l'intera Commissione ha dato la collaborazione di questa bozza chiaramente unanime fu il voto in senso favorevole del Consiglio Comunale, le ragioni di questo voto furono spiegate sia nel fatto che in Commissione la minoranza mai avesse fatto mancare il proprio appoggio, sia come ha ricordato in questi giorni il protagonista di questi momenti il fatto che poi è in discussione la bozza di Statuto gli spunti più importanti vengono proprio dalla minoranza. Il 12 marzo 2001 con delibera consiliare numero 14 l'atto fu adottato. La seconda volta in cui questo onorevole consesso si occupò dello Statuto, fu 9 anni dopo la prima volta, esattamente nell'anno 2010 il Sindaco nel frattempo era il dottore Mario Iervolino che governava dal 2004 ed era stato rieletto nel giugno 2009 in sede di ballottaggio il candidato a Sindaco Giovanni

D'Ambrosio. In quell'occasione non fu istituita una Commissione ad hoc per la modifica dello Statuto e del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, questo perché si trattava solo di adattare lo Statuto alle nuove disposizioni legislative derivate dalla legge del 2010. Fu quindi, modificato il solo Statuto e ad occuparsene fu la Commissione consiliare affari generali. I componenti di quella Commissione era la Consigliera Comunale Rosaria Ragosa che era anche il Presidente, e per la maggioranza i Consiglieri Crispo e Cutolo, per la minoranza solo il Consigliere Ciro Esposito, questo perché all'epoca l'altro componente della Commissione affari generali, il Consigliere Luca Capasso, si era dimesso in data 22 dicembre 2009 e non era stato ancora sostituito. I risultati dei lavori della Commissione affari generali furono portati prima in conferenza dei capigruppo, trattato articolo per articolo, poi il Consiglio Comunale nel 2010 ma il clima rispetto al 2000 era molto diverso, questa volta ci furono accuse della minoranza per non essere stati tutti coinvolti nel processo di revisione dell'atto normativo, non che serviva una Commissione ad hoc, ma una proposta di modifica dello Statuto, assorbimento della Commissione affari generali, poi in conferenza dei capigruppo. In quell'occasione fu l'intervento di Simonetti il quale giustamente lamentava che il provvedimento non fosse passato nella Commissione di quella al bilancio, mentre il Consigliere Capasso successivo arrivò addirittura a parlare male della politica con alcuni componenti della maggioranza, non prima di lasciare la maggioranza ... dei consiglieri della minoranza presenti. Tornare indietro nel tempo e ripetere alcuni passaggi dei vecchi Consigli Comunali è importante, ci permette di riflettere sugli errori e di osservare con più oggettività anche quelli che erano i comportamenti di chi ci ha proceduto in questi banchi, oggi ci troviamo in quest'aula per una ulteriore modifica di questo Statuto e andiamo finalmente anche a cancellare un'inopportuna invasione di campo e di competenze del Commissario Prefettizio che ha modificato lo Statuto e il regolamento proprio nei mesi scorsi. Il Presidente del Consiglio istituì una Commissione ad hoc che ha avuto il compito di modificare lo Statuto e il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Ho apprezzato anche la richiesta del Presidente Caldarelli di coinvolgere la Commissione affari generali di cui sono membro di minoranza per la redazione di questi due importanti documenti, così come nel mio lavoro concluso è la bozza di Statuto a tutti i Consiglieri di questo consesso con lo spirito di coinvolgere tutti in questo processo di legislazione locale. Ho cercato di portare il mio umile contributo in Commissione e mi sono confrontato, ci siamo confrontati, la minoranza ha fatto la sua parte, ha proposto e non è mai stata a guardare, ha dato prova di grande responsabilità e ha partecipato con costanza e impegno alle diverse riunioni che si sono tenute in questi mesi. Le modifiche più profonde che interessano il regolamento del Consiglio Comunale che parleremo nelle prossime sedute di Consiglio, sullo Statuto abbiamo operato poche ma importanti

modifiche, questo sia perché è il mio pensiero lo Statuto così come preparato e approvato nel 2001 era e rimane un atto normativo ancora di grande attualità soprattutto nella parte relativa ai principi generali, quello Statuto è stato una guida e lo fa per tutti i Consiglieri nel corso di questi anni e per quelle che sono state le successive modifiche operate sia nel 2010 che in questi mesi dalle nostre Commissioni. Grazie Presidente.

CONSIGLIERE ELENA PICARELLO: Oltre a ringraziare tutti i membri delle Commissioni che hanno lavorato allo Statuto, penso che sia doveroso ringraziare la dottoressa Milena Zamboli che è stata necessaria in tutto questo.

SINDACO: Il mio intervento sarà breve. Volevo soltanto ringraziare tutti i componenti delle Commissioni, maggioranza e opposizione, e ringraziare come ha fatto il Consigliere Picariello la dottoressa Zamboli. Credo che sulla strada dell'intera Amministrazione e del Consiglio Comunale e di tutti i Consiglieri abbiamo trovato un faro importante che ci possa guidare nel governare bene questo paese. Nella stesura dello statuto, abbiamo inserito una figura fondamentale per il nostro paese che può essere un anello di congiunzione tra il cittadino e l'Amministrazione che è il referente di quartiere che non andrà a duplicare il compito di un Consigliere Comunale, ma sarà importante per avere questa sinergia tra il popolo e l'Amministrazione tutta. Ringrazio nuovamente per il lavoro. Speriamo che anche per il futuro potremo lavorare tutti insieme. Grazie a tutti.

CONSIGLIERE FELICE PICARELLO: Buonasera sarò breve, a nome del mio gruppo esprimo ovviamente parere positivo, oltre ad associarmi ai ringraziamenti alla dottoressa Zamboli, esprimo gratitudine e mi congratulo con la Commissione preposta per l'ottimo lavoro svolto ed è doveroso da parte mia chiarire un aspetto: Rinnovamento oggi non presenterà alcun emendamento questo non perché non ha prestato attenzione a questo documento così importante, ma perché c'è stata un'ottima sinergia con la commissione preposta filtrata anche attraverso la presidenza del Consiglio Comunale, per cui è doveroso da parte nostra sottolineare il fatto che in questo documento c'è il contributo di ogni singolo Consigliere e di ogni singolo gruppo consiliare. Sin d'ora rinnovo chiaramente l'invito alla presidenza ma a tutti i membri della Commissione, a continuare su questo passo del pieno confronto anche per quanto riguarda quelli che saranno i regolamenti anche attraverso delle audizioni con i gruppi consiliari per far sì che si arrivi in aula, così come abbiamo fatto oggi, con un documento condiviso all'unanimità. Soprattutto in atti di notevole importanza credo che questo sia un gesto di maturità importante

e pertanto concludo il mio intervento rinnovando il voto favorevole da parte del gruppo consiliare Rinnovamento alla modifica e quindi, all'approvazione dello statuto comunale.

PRESIDENTE: Volevo sottolineare una cosa, rispetto a quanto detto, altra modifica importante che è stata fondamentale, sarà la dicitura dello Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale di Ottaviano e non più dal Commissario straordinario ed è giusto che questo venga approvato dal Consiglio Comunale e non da un soggetto estraneo al nostro territorio. Prima di procedere alla discussione dei gruppi, vorrei leggere l'Art. 6 del D. Leg.vo 267 del 2000 comma 4: Gli statuti sono deliberati dai rispetti Consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora dalla maggioranza non venga raggiunta l'approvazione successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al comma si applicano anche ... Dobbiamo decidere la modalità del voto dei Consiglieri se è possibile dare per letto lo Statuto e procedere ad un'unica votazione o se vi sono richieste di letture di articoli. Le modifiche sono state elencate dal Consigliere Caldarelli e se va bene per tutti lo diamo per letto. Grazie Consiglieri. Quindi, chiederei di esprimere un voto unico su tutto, sul complesso dello statuto se non vi sono obiezioni. Non ve ne sono e quindi, per alzata di mano chiedo di approvare il capo 4 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? All'unanimità. 15 SI.

Punto 5 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 405/13 – VERTENZA CARRATURO STEFANO / COMUNE DI OTTAVIANO;

ALLE ORE 21:14 I CONSIGLIERI NOCERINO E AUTORINO LASCIANO L'AULA. PRESENTI N. 13.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e

tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel 1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio. Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto 1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregresse con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”; Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995); Il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace con sentenza n. 405 del 2013 – con la quale il giudice civile adito condannava questo Ente al pagamento di euro 1803,16 per un sinistro accaduto a Ottaviano in data 26 giugno 2008 alle

ore 15,00 circa, quando l'autovettura Renault targata CS959TL, di proprietà di Carraturo Stefano mentre percorreva Via C. Augusto in Ottaviano, veniva investita da una pigna caduta da un pino posto lungo lo spartitraffico di questa strada e il G.D.P adito ha condannato ai sensi dell'articolo 2043 il Comune di Ottaviano a pagare 800 euro a titolo di risarcimento danni e 745 euro, di cui 45 euro per spese vive e 700 euro quale compenso professionale oltre Iva con attribuzione al difensore antistatario, avv. Passero. Il comune di Ottaviano è stato difeso dall'Avv. Lucia Secondulfo. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto purtroppo di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ex art. 2051 del c.c., essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del c.d caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n.86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100 per cento. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati, nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più forte e incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono

effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al giudice di pace.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Dichiarazione di voto debiti fuori bilancio LETTERA A: Carraturo Stefano. L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 26 giugno 2008 come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero consigliere comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2013. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il consigliere comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del consiglio comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi... Per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti

siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei consigli comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ... ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel consiglio comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Pur nel rispetto della sentenza del giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, Preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Consigliere non volevo fermare il suo intervento ma le premesse come ha potuto notare non l'ho interrotta è difficile comparare comportamenti in tempi diversi. E' stata mia intenzione perché è vero, c'è una sentenza, però bisognerebbe anche indagare perché sono avvenuti tali fatti, di aggiungere come lei diceva, una relazione su quanto era avvenuto, favorendo, non c'entra essere presenti o non essere componenti all'Amministrazione comunale, e abbiamo la responsabilità della gestione dell'ente, c'eravamo o non, per tale motivo, sottopongo all'attenzione del Consiglio, la votazione del debito fuori bilancio sentenza 450 contro comune di Ottaviano. 12 favorevoli, 1 astenuto. Si astiene il Consigliere Ragosta. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Stessa votazione.

Punto 6 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) –RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 491/13 – VERTENZA BIFULCO FRANCESCO / COMUNE DI OTTAVIANO;

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel 1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio. Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto

1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregresse con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali"; Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995); Il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace con sentenza n. 491 del 2013 – con la quale il giudice civile adito condannava questo Ente al pagamento di euro 7560,19 per un sinistro accaduto a Ottaviano in data 24 novembre 2007 alle ore 5,00 circa, quando il signor Bifulco Francesco finiva in una grossa buca insieme all'autoveicolo della nettezza urbana creatasi in ragione del cedimento del manto stradale. Il G.D.P. adito ha condannato ai sensi dell'articolo 2043 il Comune di Ottaviano a pagare 5000

euro a titolo di risarcimento danni e 1500 euro, di cui 1380 per compenso professionale. Il comune di Ottaviano è stato difeso dall'Avv. Vincenzo Marcatelli. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto purtroppo di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ex art. 2051 del c.c., essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del c.d caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n.86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100per cento. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati , nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più forte e incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al giudice di pace.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Dichiarazione di voto debiti fuori bilancio LETT. A: Bifulco Francesco. L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 24 novembre 2007 come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero consigliere comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2013. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il consigliere comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del consiglio comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi... Per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei consigli comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto

affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti...ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel consiglio comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Pur nel rispetto della sentenza del giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, Preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ovviamente essendo una dichiarazione d'intervento, il mio intervento non ci sarà, vale quello che ho fatto in precedenza, non sono abituato né a fare ostruzionismo né a ripetere quanto ho già detto. Vi sono interventi? Nessuno. Sottopongo a votazione il capo 6 debito fuori bilancio, Bifulco contro comune di Ottaviano. Chi è favorevole? 12 favorevoli. 1 astenuto, Ragosta si astiene. Stessa votazione per l'immediata esecutività.

Punto 7 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) –RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1644/13 – VERTENZA SAGGESE FRANCESCO / COMUNE DI OTTAVIANO;

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel 1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio. Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto

1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregresse con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali"; Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995); Il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace con sentenza n. 1644/13, emessa dal giudice di Pace di Ottaviano, conclusiva della vertenza Saggese Francesco c/ Comune di Ottaviano. Questo Ente veniva condannato al pagamento di € 900,00 oltre interessi legali della domanda a favore della citata parte attorea rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mosca nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive €795,00 di cui €45,00 per spese vive, €750,00 quale compenso professionale

oltre, Iva e Cpa con attribuzione a difensore antistatario; In particolare con la prefata pronuncia giudiziaria Questo Ente è stato condannato al pagamento delle su richiamate somme in quanto riconosciuto quale unico responsabile ex art. 2043 del c.c. del sinistro accaduto alla data del 4/09/2010, alle ore 10.00 circa in Ottaviano, in via A. Ranieri n. 11 quando l'autovettura Opel Astra tg. DD 171 MP di proprietà della citata parte attorea, mentre percorreva la prefata via andava improvvisamente ad impattare su una colonnina di marmo spezzata, non segnalata né illuminata, posta al centro-margine della carreggiata; Il Comune di Ottaviano si costituiva nel giudizio in parola, conferendo incarico di difesa dell'Ente dell'Avvocato P. Stella Carillo. Dato atto che in data 14/10/2013 veniva notificata la sentenza di cui all'oggetto dall'Avv. Mosca in nome e per conto del Sig. Saggese Francesco. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto purtroppo di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ex art. 2051 del c.c., essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del c.d caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n.86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100per cento. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati , nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più

forte e incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al giudice di pace.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, prima di procedere all'espletamento delle operazioni di voto, volevo far presente che nella premessa l'incidente è accaduto in piazza Municipio e non in via Ranieri. Se non vi sono altri interventi sottopongo a votazione il punto all'ordine del giorno.

CONSIGLIERE RAGOSTA: La sentenza indica che l'incidente sia avvenuto alle ore 12.30 mentre nella relazione istruttoria il dott. Profeta ha scritto alle 10, poi che l'incidente è avvenuto in via Ranieri, mentre la sentenza dice che l'incidente è avvenuto a piazza Municipio. Grazie Presidente. Dichiarazione di voto debiti fuori bilancio LETT. A: Saggese Francesco. L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 4 settembre 2010 come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero consigliere comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2013. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non dividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il consigliere comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del consiglio comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita

rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi...per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei consigli comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ... ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel consiglio comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Pur nel rispetto della sentenza del giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, Preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Pongo alla votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 12 Consiglieri. Il Consigliere Ragosta si astiene. Immediata eseguibilità stessa votazione.

Punto 8 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) –RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1595/13 – VERTENZA NOCERA ANGELA / COMUNE DI OTTAVIANO;

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel 1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio.

Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto 1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregresse con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali"; Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995); Il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace con sentenza n. 1595/2013, emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano, conclusiva della vertenza Nocera Angela c/ Comune di Ottaviano. Questo Ente veniva condannato al pagamento di € 300,00 oltre interessi a favore della citata parte attorea rappresentata e difesa dall'Avv. Maione Raffaele nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive €400,00 di cui €100,00 per spese vive ed €300,00 per

diritti e onorari, spese forfettarie, Iva Cpa a favore dell'avvocato antistatario; In particolare con la prefata pronuncia giudiziaria Questo Ente è stato condannato al pagamento delle surrichiamate somme in quanto riconosciuto responsabile del sinistro accaduto alla data del 18.01.2011, alle ore 06,00 circa in Ottaviano, alla Via FF. SS., quando l'autovettura Renault Clio tg. DN745EG, di proprietà della citata parte attorea, mentre percorreva la prefata via finiva in una buca posta sulla sede stradale al centro della strada colma d'acqua non visibile né segnalata; Il comune di Ottaviano si costituiva nel giudizio in parola, conferendo incarico di difesa dell'Ente dall'Avvocato Vincenzo Viscolo, giusta determina n. 497 del 21.05.2012 Settore I; Dato che in data 10/10/2013 veniva notificata la sentenza di cui all'oggetto dell'Avv. Maione Raffaele in nome e per conto di Nocera Angela. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto purtroppo di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ex art. 2051 del c.c., essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del c.d caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n.86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100per cento. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati , nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più

forte e incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al giudice di pace.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Altri interventi. Consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Dichiarazione di voto debiti fuori bilancio LETTERA A : Nocera Angela. L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 18 gennaio 2011 come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero consigliere comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2013. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il consigliere comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del consiglio comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi... Per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed

effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei consigli comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ... ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel consiglio comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Pur nel rispetto della sentenza del giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, Preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Chi chiede di intervenire? Debito fuori di bilancio, vertenza Nocera Angela contro comune di Ottaviano. 12 favorevoli. 1 astenuto. Il Consigliere Ragosta si astiene. Immediata esecutività, stessa votazione.

Punto 9 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) –RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1591/13 – VERTENZA LIGUORI RACHELE / COMUNE DI OTTAVIANO;

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel 1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio. Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto

1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregresse con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali"; Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995); Il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace Con sentenza n. 1591/2013, emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano, conclusiva della vertenza Liguori Rachele c/ Comune di Ottaviano, Questo Ente veniva condannato al pagamento di € 733,00 oltre interessi a favore della citata parte attorea rappresentata e difesa dall'Avvocato Annunziata Ciro, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive 800,00 di cui €100,00 per spese vive ed €700,00 per diritti e onorario, spese forfettarie, Iva e Cpa a

favore dell'avvocato antistatario; In particolare con la prefata pronuncia giudiziaria questo Ente è stato condannato al pagamento delle su richiamate somme in quanto riconosciuta responsabile del sinistro accaduto alla data del 01.10.2011 alle ore 19 circa in Ottaviano, alla via Municipio, quando l'istante in qualità di pedone cadeva al suolo della presenza di un basolo disconnesso e basculante, non segnalato né visibile; Il comune di Ottaviano si costituiva nel giudizio in parola, conferendo incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Marzano Maria Michela, giusta determina n. 263/2012 Settore I; Dato atto che in data 07/10/2013 veniva notificata la sentenza di cui l'oggetto dell'Avv. Annunziata Ciro in nome e per conto di Liguori Rachele. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto purtroppo di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ex art. 2051 del c.c., essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del c.d caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n.86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100per cento. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati , nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più forte e incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli

uffici sopracitati che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al giudice di pace.

PRESIDENTE: Vi sono altri interventi? Prego Consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Dichiarazione di voto debiti fuori bilancio LETT. A: Liguori Rachele. L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 1 ottobre 2011 come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento: In tale periodo non ero consigliere comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2013. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il consigliere comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del consiglio comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi... Per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in

avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei consigli comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti...ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel consiglio comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Pur nel rispetto della sentenza del giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, Preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi chiedo di votare il capo numero 9 Liguori contro Comune di Ottaviano. 12 favorevoli, 1 astenuto. Ragosta si astiene. Immediata esecutività stessa votazione. Volevo salutare l'Assessore Archetti del comune di San Giuseppe Vesuviano presente in aula.

Punto 10 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) –RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 3867/13 – VERTENZA AMMIRATI ANNA / COMUNE DI OTTAVIANO;

Esce il Sindaco

PRESIDENTE: Interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione del capo 10 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? 11 favorevoli. Astenuti 1: Ragosta. Votiamo per la immediata esecutività.

Stessa votazione.

Il Sindaco rientra in aula.

Punto 11 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1 - LETT. A) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1413/13 – VERTENZA ANNUNZIATA CONSIGLIA/COMUNE DI OTTAVIANO;

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spesa di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei Conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel 1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio. Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto

1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregressa con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei Conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato.

Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'Ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”;

Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3, del D.Lgs. 267/2000 (ex art. 35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 77/1995); il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace. Con sentenza n. 1413 del 2013 emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano, conclusiva della vertenza Annunziata Consiglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Oreste c/Comune di Ottaviano. Questo Ente a seguito dell'avvenuto riconoscimento da parte del Giudice Adito del concorso di colpa nella misura del 50 % per la produzione dell'evento oggetto del giudizio in parola in parziale accoglimento della domanda

attore, veniva condannato al pagamento delle seguenti somme: 500 euro oltre interessi maturati come da sentenza quale risarcimento danni a favore della sig.ra Annunziata Consiglia; 345 euro di cui 45 euro per spese e 345 quali compensi professionali oltre iva a favore del procuratore della sig.ra Annunziata dichiaratosi anticipatario. Entrando nel merito della controversia si rappresenta che il giudizio in questione veniva instaurato dalla prefata parte attorea al fine di ottenere dal Giudice di Pace Adito il risarcimento dei danni subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro accaduto in Ottaviano alla via Vecchia Sarno in data 24 ottobre 2010 alle ore 21 circa, quando l'autovettura Fiat Idea, di sua proprietà, finiva con la ruota anteriore e posteriore del lato destro in una buca colma d'acqua, ubicata sul lato destro della carreggiata, riportando danni alle ruote anteriori e posteriori del lato destro e danni meccanici. Il Comune di Ottaviano si costituiva nel giudizio in questione conferendo incarico all'Avv. Veronica Marigliano, giusta determinazione a propria firma n. 442/2011. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto, purtroppo, di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del cosiddetto caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n. 86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100 %. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli Avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati, nello specifico

Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più forte ed incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati, che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal Sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era Consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al Giudice di Pace.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Prego il Consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Intervengo per dichiarazione di voto. L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 24 ottobre 2010, come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero Consigliere Comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del Sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2013. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il Consigliere Comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del Consiglio Comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la

collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi, per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei Consigli Comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel Consiglio Comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di fuori debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, per questo ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale. Pur nel rispetto della sentenza del Giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Sottopongo alla votazione il capo 11 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 12 favorevoli. Chi si astiene? 1, il Consigliere Ragosta. Votiamo l'immediata esecutività. Stessa votazione.

Punto 12 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1 - LETT. A) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1130/13 – VERTENZA SANTANGELO VINCENZO/ COMUNE DI OTTAVIANO;

PRESIDENTE: Chiede la parola il Consigliere Ragosta.

ALLE ORE 22:46 ASSUME LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL VICE PRESIDENTE OLIMPIA COZZOLINO. PRESENTI 12.

ALLE ORE 22:55 IL PRESIDENTE BIAGIO SIMONETTI RIASSUME LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. PRESENTI 13.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spesa di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei Conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali,

sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel 1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio. Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto 1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregressa con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei Conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'Ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”;

Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3, del D.Lgs. 267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 77/1995); il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace. Con sentenza n. 1130 del 2013 conclusiva della vertenza Santangelo Vincenzo c/Comune di Ottaviano, il Giudice Adito, Giudice di Pace di Ottaviano, si è pronunciato sulla causazione dell'evento dannoso lamentato dalla citata parte attorea consistente nel verificarsi del sinistro accaduto in data 3 febbraio 2011 alla via Sarno in Ottaviano, quando l'autovettura Alfa Romeo 156 Tg AR920TN di sua proprietà, mentre percorreva la predetta via, andava a rovinare in una buca non visibile né segnalata perché ricolma d'acqua, riportando danni alla parte meccanica. Entrando nel merito della controversia si rappresenta che il G.d.P. ha condannato il Comune di Ottaviano a pagare a favore del sig. Santangelo la somma di 1.050.00 euro a titolo di risarcimento oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1000 euro di cui 200 euro di spese vive, 300 euro per diritti, 500 euro per onorari, oltre spese generali al 12,50 %. Il Comune di Ottaviano si costituiva nel giudizio in parola conferendo relativo incarico di difesa all'Avv. Veronica Marigliano, giusta determina di incarico. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto, purtroppo, di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del cosiddetto caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n. 86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100 %. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli Avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario di questa Amministrazione quello della pianificazione

di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati, nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più forte ed incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati, che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal Sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era Consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al Giudice di Pace.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Nessuno. Consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Grazie Presidente, intervengo per dichiarazione di voto.

L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 3 febbraio 2011, come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero Consigliere Comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del Sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2013. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il Consigliere Comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del Consiglio Comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del

giorno del Consiglio Comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi, per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei Consigli Comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel Consiglio Comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di fuori debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, per questo ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale. Pur nel rispetto della sentenza del Giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Possiamo procedere con le operazioni di voto del capo 12. Chi è favorevole? 12 favorevoli. 1 astenuto: Ragosta. Votiamo per la immediata esecutività. Stessa votazione.

Punto 13 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1184/13 – VERTENZA NUNZIATA GAETANO/ COMUNE DI OTTAVIANO;

PRESIDENTE: Consigliere Ragosta, prego.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spesa di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei Conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel

1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio.

Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto 1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregressa con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei Conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato. Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'Ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali"; il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3, del D.Lgs. 267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 77/1995); il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace. Con sentenza n. 1184 del 2013 conclusiva della vertenza Nunziata Gaetano c/Comune di Ottaviano, il Giudice Adito, Giudice di Pace di Ottaviano, si è pronunciato sulla causazione dell'evento dannoso lamentato dalla citata parte

attore consistente nel verificarsi del sinistro accaduto in data 16.11.2010 alle ore 22,30 circa alla via S. Leonardo in Ottaviano, quando l'autovettura Audi A3 Tg DC069SB di sua proprietà, mentre percorreva la predetta via, finiva in una buca colma d'acqua non visibile e non segnalata. Entrando nel merito della controversia si rappresenta che il G.d.P. ha condannato il Comune di Ottaviano a pagare ex art. 2043 del vigente Codice Civile a favore del sig. Nunziata la somma di 700 euro a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 645 euro, di cui 45 euro di spese vive, 600 euro per compenso professionale. Il Comune di Ottaviano si costituiva nel giudizio in parola conferendo relativo incarico di difesa prima all'Avv. Serena Cardone e successivamente all'Avv. Marianna Avino, giuste determinazioni di incarico. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto, purtroppo, di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del cosiddetto caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n. 86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100 %. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli Avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario di questa Amministrazione quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati, nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a

contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più forte ed incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati, che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal Sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era Consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al Giudice di Pace.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Nessuno. Consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Grazie Presidente, intervengo per dichiarazione di voto.

L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 16 novembre 2010, come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero Consigliere Comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del Sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2012.

Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il Consigliere Comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del Consiglio Comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i

debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi, per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei Consigli Comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel Consiglio Comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di fuori debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, per questo ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale. Pur nel rispetto della sentenza del Giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Se vi sono altri interventi sottopongo a votazione il capo 13 posto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 12 favorevoli. Chi si astiene? 1 Astenuto: Ragosta. Votiamo per la immediata esecutività. Stessa votazione.

Punto 14 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) –RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1433/13 – VERTENZA DE GENNARO ANNA VERONICA / COMUNE DI OTTAVIANO;

PRESIDENTE : Consigliere Ragosta, prego.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Premesso che l'ordinamento contabile ed amministrativo degli Enti Locali ha sempre contenuto norme volte ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi al di fuori della gestione del bilancio. Già il Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva una serie di disposizioni di contenuto formale assai rigoroso, quali gli artt. 252, 284, 311 e 327, secondo i quali ogni deliberazione che comportasse una spesa doveva recare l'ammontare della stessa ed i mezzi per farvi fronte; tale deliberazione doveva quindi essere comunicata all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno contabile. Quanto alla responsabilità di funzionari ed amministratori rispetto a spese non autorizzate era previsto che il funzionario di ragioneria fosse personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spesa di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio, mentre gli amministratori che avessero ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, o che avessero contratto impegni o dato esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne avrebbero risposto in proprio ed in solido. A fronte di una normativa dal contenuto formale tanto rigoroso, nel corso degli anni la Corte dei Conti ha però rilevato, con crescente preoccupazione, il manifestarsi di un consistente fenomeno di indebitamento sommerso al quale gli Enti Locali facevano fronte mediante provvedimenti "a sanatoria". Venivano cioè approvate a posteriori spese già di fatto ordinate senza la preventiva autorizzazione ed in mancanza del relativo impegno contabile. Le dimensioni e la portata del fenomeno erano tali da generare dubbi in merito all'effettiva capacità del sistema di contabilità pubblica di tendere in modo naturale agli obiettivi di pareggio ed equilibrio di bilancio che costituiscono elemento centrale tipico e qualificante del particolare ordinamento contabile. L'emergere di siffatti debiti, infatti, oltre ad esporre l'Ente al rischio di controversie legali, sconvolge gli equilibri di bilancio togliendo ogni significatività alle scritture contabili, che potrebbero evidenziare avanzi di amministrazione di fatto inesistenti, oppure occultare disavanzi sommersi. Valutata la rilevante dimensione del fenomeno, si è reso pertanto necessario farlo emergere al fine di riportare i debiti fuori bilancio all'interno delle procedure contabili e tutelare così il principio dell'equilibrio del bilancio. La manovra è stata tentata per la prima volta nel

1986. E' infatti del 1° luglio 1986 la prima disposizione di legge che fa diretto riferimento ai debiti fuori bilancio. Si tratta del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in Legge 9 agosto 1986, n. 488. L'art. 1 bis del citato D.L., nello stabilire alcune norme comportamentali in materia di controllo della gestione e rispetto degli equilibri di bilancio, disponeva che gli Enti che avevano presentato un rendiconto di disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, potessero finanziare la passività pregressa con provvedimenti di riequilibrio estesi ai due successivi esercizi, anticipando quindi una logica di intervento triennale, in linea con il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale e con una misura temporale poi ripresa dagli art. 193 e 194 del Testo Unico. Come si può capire chiaramente, la finalità della norma era quella di rendere manifesto un fenomeno sommerso e di ricondurlo nell'alveo della contabilità dell'Ente assicurandone il finanziamento. Dello stesso anno è anche la prima deliberazione della Corte dei Conti specificamente dedicata al problema dei debiti fuori bilancio. Si tratta della deliberazione n. 30 del 24 novembre 1986. Premesso che attualmente l'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili. Costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori e che nel precedente ordinamento degli EE.LL. era previsto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio, effettuato all'atto dell'approvazione del Rendiconto della Gestione, potesse essere relativo solo ai debiti fuori bilancio concernenti le passività pregresse non contabilizzate; queste, infatti, non erano considerate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano dall'ultimo Consuntivo approvato.

Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'Ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali"; Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3, del D.Lgs. 267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 77/1995); il debito fuori bilancio in questione riguarda una sentenza del Giudice di Pace. Con sentenza n. 1433 del 2013 emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano, conclusiva della vertenza De Gennaro Anna Veronica, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Picardi, c/Comune di Ottaviano, il Giudice Civile Adito, dichiarata la responsabilità

concorrente della citata parte attorea e del Comune di Ottaviano nella causazione dell'evento condannava quest'ultimo: al pagamento in favore della sig.ra De Gennaro Anna Veronica della somma di 700 euro oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo; al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in 780 euro, di cui 80 euro per spese, 500 euro per diritti, 450 euro per onorari a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario Avv. Picardi. Nello specifico si rappresenta che il Giudice Adito nel corso del giudizio in questione instaurato dalla sig.ra De Gennaro con atto di citazione notificato in data 13.09.2011 ha condannato questo Ente al pagamento delle su menzionate somme, ritenendolo responsabile ex art. 2051 del vigente Codice Civile del sinistro accaduto in data 15 novembre 2010 in Ottaviano alla via Zabatta, quando la citata istante, proprietaria del veicolo Opel Agila Tg DT684CZ, nel transitare la su menzionata strada finiva in una buca posta sul margine destro della carreggiata non segnalata e non visibile, riportando danni meccanici all'autovettura in parola. Il Comune di Ottaviano si costituiva nel giudizio "de quo" conferendo incarico di difesa all'Avv. Giuseppina D'Amico, giusta determina di incarico n. 363/2011. Bisogna a questo punto dire che questo Ente è frequentemente convenuto in giudizi, prevalentemente proposti innanzi al Giudice di Pace, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi a persone e/o cose per effetto, purtroppo, di una mancanza di adeguata manutenzione delle strade cittadine, per detta fattispecie, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è riconosciuta abitualmente la responsabilità in capo al Comune come custode ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, essendo configurabile una responsabilità di natura oggettiva il cui nesso causale può essere efficacemente interrotto solo attraverso la prova rigorosa del cosiddetto caso fortuito. Negli ultimi due anni le vertenze in questione proposte sono state pari a circa 200 (fonte: Delibera Commissariale del 15 maggio 2013 n. 86) e pertanto la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione risulta molto elevata, quasi pari al 100 %. In linea con il principio di economicità della spesa pubblica, al fine di garantire un contenimento complessivo dei costi di difesa, con vari atti adottati dalle Amministrazioni Comunali precedenti, è stato preventivamente determinato e forfettizzato al ribasso il compenso per gli Avvocati e praticanti incaricati. Pur tuttavia permangono ingenti spese ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267 del 2000 alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, riferibili nello specifico sia alla liquidazione della sorta capitale che alle spese del legale della controparte, così come già affermato dal Commissario Straordinario con delibera commissariale n. 86 del 15 maggio 2013, ritengo anche io che debba essere obiettivo prioritario di questa Amministrazione quello della pianificazione di un'azione mirata a prevenire e contrastare più efficacemente dette pretese risarcitorie (il debito che stiamo discutendo rappresenta un valido esempio di quanto fin qui

esposto): ciò per una miglior tutela dell'interesse pubblico – erariale, ritengo che debba essere realizzata, e se è già partita deve essere ancora più incisiva, un'azione sinergica tra tutti gli uffici interessati, nello specifico Ufficio Contenzioso, Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, fornendo agli stessi ulteriori linee guida mirate ad assicurare una univoca e coordinata linea di azione finalizzata a contrastare il fenomeno in parola, che debba essere più forte ed incisivo il monitoraggio di strade, marciapiedi, e tutto quanto rientri nella custodia dell'Ente, che debba essere creata una banca dati informatizzata tra gli uffici sopracitati, che debba contenere tutte le informazioni relative alle cause pregresse e agli interventi che quotidianamente vengono effettuati sulle strade cittadine, che debba essere garantita una più efficace e adeguata manutenzione stradale, che, infine, venga istituito un ufficio legale comunale, come più volte richiamato dal Sindaco Capasso, sia in campagna elettorale, sia quando era Consigliere di minoranza, anche per le cause dinanzi al Giudice di Pace.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Intervengo per dichiarazione di voto. L'evento da cui è derivata la citazione in giudizio del Comune di Ottaviano si è verificato in data 15.11.2010, come si evince dalla relazione a firma del dott. Gaetano Profeta, responsabile del procedimento. In tale periodo non ero Consigliere Comunale di questo Comune, essendomi candidato nel 2009 ed entrato in carica solo nel febbraio 2012, precisamente il 27 febbraio 2012, svolgendo il mio mandato per sette mesi, fino alle dimissioni del Sindaco, dott. Mario Iervolino, in data 30 ottobre 2012. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non condividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il Consigliere Comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del Consiglio Comunale.

Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come

tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi, per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei Consigli Comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel Consiglio Comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di fuori debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, per questo ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale. Pur nel rispetto della sentenza del Giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Grazie consigliere. Procediamo con il voto relativo al capo 14. Chi è favorevole? 12 favorevoli. Chi si astiene? Il Consigliere Ragosta. Votiamo ora per l'immediata esecutività. Stessa votazione.

Punto 15 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA G. D. P. OTTAVIANO 1099/13 – VERTENZA CATAPANO PATRIZIA C/ COMUNE DI OTTAVIANO;

CONSIGLIERE RAGOSTA: Presidente, vorrei chiedere se potesse leggermi la relazione istruttoria. Grazie.

PRESIDENTE: Relazione istruttoria area amministrativa settore I affari generali: “Premesso che con sentenza n. 1090/2013 emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano conclusiva della vertenza Catapano Patrizia contro Comune di Ottaviano, questo Ente veniva condannato al pagamento di euro 500 oltre interessi a favore della citata parte attorea, rappresentata e difesa dall'Avv. Pagano Domenico, nonché al pagamento delle spese processuali, per complessivi euro 800, di cui 100 euro per spese vive, 700 euro per diritti, onorario e spese forfettarie, iva e Cpa a favore dell'Avvocato antistatario. In particolare con la prefata pronuncia giudiziaria questo Ente è stato condannato al pagamento delle richiamate somme in quanto riconosciuto responsabile, in solido con Equitalia Polis spa del danno morale causato alla parte attorea a seguito dell'emissione della cartella esattoriale numero 071/2008/00613680/66, poi annullata con sentenza n. 1043/11 del Giudice di Pace di Ottaviano e dei successivi solleciti di pagamento. Il Comune di Ottaviano, così come relazionato dal Comando di PM, non si costituiva nel giudizio in parola. Ritenuto opportuno precisare che agli atti dell'ufficio contenzioso non risulta la citazione in parola, atteso che gli atti inerenti il contenzioso per le violazioni del c.d.s. e successivi atti di riscossione vengono inviati al Comando di PM per le determinazioni di competenza. Dato atto che in data 3 ottobre 2013 veniva notificata la sentenza di cui all'oggetto dall'Avv. Pagano Domenico in nome e per conto di Catapano Patrizia.

Vista la sentenza in epigrafe: considerato che l'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ha introdotto l'obbligo di applicazione, a far data dal 23 agosto 2012, del Regolamento recante nuovi parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal prefato Ministero della Giustizia; nello specifico l'art. 1 del citato Regolamento prevede al comma 3 che i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo, incluse le attività accessorie alla stessa. La nuova normativa regolamentare è intervenuta a seguito dell'abolizione dei tariffari forensi sancita dal D.L. n./2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012. Dato atto che, ad oggi, non risultano scaduti i termini previsti dalla vigente normativa ai fini della messa in esecuzione

della sentenza in premessa. Ritenuto di procedere al riconoscimento degli importi da liquidarsi come di seguito distinti: a favore di Catapano Patrizia nata a San Giuseppe Vesuviano il 19.07.1970 euro 605,75, di cui 500 euro di sorta capitale, 105,75 euro rivalutazione ed interessi. A favore dell'Avv. Pagano Domenico, c.f. PGNDNC67M19L142G con studio in Terzigno alla Piazza S. Antonio, 1.099,18 euro, diritti e onorari liquidati in sentenza 700 euro, spese forfettarie 87,50 euro, cpa 31,50 euro, iva 180,18 euro, spese liquidate in sentenza 100 euro. C'è la firma del responsabile del procedimento, Gaetano Profeta. Vista la relazione istruttoria, visto l'art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 267 che testualmente recita "Gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive". Considerato che la proposta di deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del relativo parere di competenza. Ritenuto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa all'Ente, doversi procedere al riconoscimento di legittimità del pagamento delle somme di cui alla predetta sentenza, nonché alla relativa scheda inerente il debito fuori bilancio. Visto il Regolamento di Contabilità, visto l'art. 194 lettera a) del D.lgs. 267/2000. Tutto ciò posto si propone di deliberare: 1, approvare la premessa che qui si intende richiamata e trascritta, costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto; 2, prendere atto della sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano n. 1090/2013 emessa a conclusione del procedimento civile Catapano Patrizia c/Comune di Ottaviano; 3, riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs. 267/2000, quale debito fuori bilancio la somma euro 1.704,93, così distinta. A favore di Catapano Patrizia nata a San Giuseppe Vesuviano il 19 luglio 1970 euro 605,75; sorta capitale euro 500; rivalutazione e interessi euro 105,75. A favore dell'Avv. Pagano Domenico, c.f. PGNDNC67M19L142G con studio in Terzigno alla Piazza S. Antonio, 1.099,18 euro, diritti e onorari liquidati in sentenza 700 euro, spese forfettarie 87,50 euro, cpa 31,50 euro, iva 180,18 euro, spese liquidate in sentenza 100 euro. Imputare la spesa di cui al punto 3 sull'intervento 1.01.08.08 cap 1073 denominato debiti fuori bilancio sentenze esecutive 2014. Dare atto che trattasi di spesa necessaria al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente. Procedere al recupero nei confronti di Equitalia Polis spa della quota di propria competenza.

Trasmettere copia conforme della presente alla Procura della Corte dei Conti, in applicazione dell'art. 23 comma 5 della legge 289/02. Firmato dal responsabile del settore I Assunta Ranieri.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Presidente, potrebbe dirmi l'origine del debito? La data.

PRESIDENTE: La sentenza è l'anno 2014.

DOTTORESSA RANIERI: La sentenza afferisce praticamente ad una emissione di cartella esattoriale, che è stata annullata con la sentenza n. 1043 del 2011, nello specifico lei a quale data si riferisce?

CONSIGLIERE RAGOSTA: La data dell'emissione della cartella esattoriale.

DOTTORESSA RANIERI: Non è indicata, si dovrebbe andare a vedere l'atto di citazione che è stato acquisito da parte dell'ufficio per capire di che cosa si trattasse, perché dalla sentenza non si evince alcunché, quindi, noi abbiamo chiesto la cortesia all'Avv. Domenico Pagano di avere una copia dell'atto di citazione che all'epoca pare sia stato notificato all'Ente. Se è interessato a questa notizia...

CONSIGLIERE RAGOSTA: Sì, nei prossimi giorni passo in ufficio.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Per dichiarazione di voto. Prassi comune dei colleghi di minoranza negli anni passati, escludendo rarissime eccezioni, era quella di abbandonare l'aula con ampio anticipo rispetto alla sua conclusione allo scopo di "evitare" di partecipare alla votazione del capo che stiamo trattando, relativo ai debiti fuori bilancio. Non dividevo questa prassi all'epoca e ho spesso fatto notare la cosa anche sul giornale che periodicamente era pubblicato e distribuito ad Ottaviano denominato "Il Confronto". Differentemente dai colleghi che mi hanno preceduto, nelle precedenti consiliature, in questo onorevole consesso, ritengo che il ruolo e il mandato che mi sono stati conferiti in data 28 e 29 maggio 2013 prevedano che il Consigliere Comunale abbia il dovere di rappresentare i cittadini per l'intero svolgimento del Consiglio Comunale. Qualche settimana fa, in uno scambio di opinioni, proprio sui debiti fuori bilancio, con una stimata collega di maggioranza, quest'ultima ha sottolineato come ogni punto posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, a prescindere dalla posizione in cui è collocato, è da considerarsi un punto fondamentale e importante nel nostro percorso amministrativo e come tale merita rispetto e partecipazione. Sulle collocazioni dei punti abbiamo avuto una diversità di opinioni che continuerò a rimarcare, perché non capisco cosa centrino i debiti fuori bilancio con la collocazione delle interrogazioni e delle interpellanze all'ultimo posto. Sul fatto, invece, che i debiti fuori bilancio siano punti importanti non ho niente da obiettare. Anzi, per questo ritengo doveroso affrontare, nei limiti delle mie possibilità ed effettive conoscenze, ogni punto posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Provare ad approfondirlo e laddove possibile lasciare spunti per il prosieguo della discussione. Stilare proposte serie e costruttive. D'ora in

avanti lo farò anche su questi punti. Nonostante 15 minuti siano pochi per approfondire un simile argomento. Fino ad oggi ci ho provato e i verbali dei Consigli Comunali sin qui svolti sono importanti testimoni della nostra attività. Il ruolo che mi è stato affidato è poi anche e soprattutto di controllo sul vostro operato. Lasciare anticipatamente l'aula mi impedirebbe questo tipo di azione. Potrei a questo punto dire, riprendendo quanto affermato all'inizio della dichiarazione di voto, che non sono responsabile di quei debiti ed effettivamente non lo sono. Ma resterò comunque a votarli, per il profondo rispetto che ho del mio ruolo, dei cittadini che mi hanno votato e di ogni punto posto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Come detto nel Consiglio Comunale svoltosi a San Gennarello il 5 settembre scorso, apprezzo che la proposta di fuori debito sia correlata di ampia documentazione, soprattutto della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, per questo ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale. Pur nel rispetto della sentenza del Giudice che ha valutato secondo le norme di legge la questione, preannuncio la mia astensione su questo capo posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Procediamo con la votazione del presente capo all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 12 favorevoli. Chi si astiene? 1 astenuto: Ragosta. Stessa votazione per l'immediata esecutività.

SINDACO: Allora, visto che sono il Sindaco di questa comunità e ritengo che l'ostruzionismo fatto dal Consigliere di opposizione inutilmente, perché credo che intorno alle 9, alle 9 e un quarto si discuteva di interrogazioni, chiedo alla Segretaria Comunale se è possibile andare ad oltranza, quindi che questa seduta comunale vada ad oltranza ad esaurimento di tutti i capi all'ordine del giorno.

SEGRETARIO GENERALE: Nonostante l'art. 41 del Regolamento Comunale preveda che qualora entro le 24 l'argomento in discussione non sia stato ultimato, esso potrà essere concluso anche oltre le ore 24, innanzitutto si può considerare che i debiti fuori bilancio siano un argomento, quindi si possa andare oltre le ore 24, poi, nel momento in cui il Consiglio Comunale che, comunque, è sovrano rispetto a certe decisioni, voti per proseguire la seduta, io non trovo nessuna difficoltà a che si faccia questo. Tra l'altro abbiamo appena votato lo Statuto Comunale, per la votazione dello Statuto la maggioranza qualificata che è prevista dal Testo Unico sono i due terzi dei Consiglieri presenti, siete 13 Consiglieri in aula, se votate favorevolmente la proposta del Sindaco io non trovo nessuna illegittimità a proseguire la seduta.

PRESIDENTE: Per quel che riguarda il Regolamento il Consiglio è sovrano, quindi ritengo che il Consiglio Comunale si possa esprimere in deroga a quanto previsto dal Regolamento. Se non vi sono altre proposte, sottopongo a votazione la proposta del Sindaco, ovvero di proseguire ad oltranza il Consiglio Comunale fino ad esaurimento di tutti i capi posti all'ordine del giorno. Chi è favorevole a proseguire ad oltranza? 12 favorevoli. 1 astenuto: il Consigliere Ragosta. Possiamo procedere anche con maggiore calma.

CONSIGLIERE PICARELLO: Vorrei fare una proposta, se è possibile sospendere.

PRESIDENTE: Io preferirei di no poiché il nostro proseguire comunque comporta dei costi per l'Ente, di personale, quindi, io da garante di questo Consiglio, se è qualcosa di urgente,

CONSIGLIERE PICARIELLO: Se la motivazione è rispetto ai costi.

Punto 16 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. A) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – DECRETO INGIUNTIVO 1241/13 – TRIBUNALE DI NOLA;

PRESIDENTE: Chi chiede di intervenire? Se non ci sono interventi chiedo al Consiglio Comunale di votare. Chi è favorevole? 12 favorevoli. Chi si astiene? 1 astenuto, il Consigliere Ragosta. Votiamo per la immediata esecutività. Stessa votazione.

Punto 17 all'O.d.G.

D. LGS. 267/00 ART. 194 – COMMA 1- LETT. E) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – VERBALE SOMMA URGENZA 7/13 – IMPRESA FRATELLI ANNUNZIATA SRL - COMUNE DI OTTAVIANO;

CONSIGLIERE RAGOSTA: Semplicemente per un chiarimento. Siccome ieri la dottoressa Zamboli mi ha fatto vedere dal registro dei debiti della lettera E che sono 22 o 23, e che domani questi debiti fuori bilancio verranno discussi in Commissione controllo e garanzia unitamente alla Commissione tecnica bilancio e affari istituzionali, volevo capire perché gli altri debiti della lettera E non sono stati portati in questo Consiglio Comunale mentre questo è stato portato e non è passato per il preliminare vaglio della Commissione. Vorrei semplicemente questo chiarimento.

PRESIDENTE: Ho già anticipato che qualora voi riteniate che la lettera a), le sentenze, di non voler vagliare i debiti fuori bilancio una comunicazione al Segretario e al Presidente, quindi cerchiamo di snellire l'iter.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Io chiedevo perché quelli della lettera e) non passano in Commissione.

SINDACO: Per la difesa e la tutela dei miei Consiglieri Comunali, ma anche la tua e la sua, a differenza degli altri, questo è un debito fuori bilancio fatto da questa Amministrazione, per una somma urgenza per un disastro che è successo il 12 agosto, e quindi non c'era copertura finanziaria e si è proceduto alla somma urgenza. Ovviamente, io mi prendo la responsabilità insieme a loro di votare i debiti fuori bilancio della mia Amministrazione, i debiti fuori bilancio delle altre Amministrazioni, che non sono lettera a), passeranno alla Commissione garanzia e controllo, altrimenti la garanzia e il controllo a che servono? Poi li porteremo in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE: Grazie Consiglieri, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del capo 17 poso all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 12 favorevoli. 1 contrario: Ragosta. Stessa votazione per la immediata esecutività.

Punto 18 all'O.d.G.

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE;

PRESIDENTE: Chiede di intervenire il Consigliere Ragosta.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Non ho interrogazioni da fare, né interpellanze, per il semplice motivo che fino a quando questa maggioranza non cambierà atteggiamento nei nostri confronti sulla valutazione delle interrogazioni e delle interpellanze almeno io mi asterrò dal fare interrogazioni. Chiudo semplicemente per spiegare il comportamento che ho avuto questa sera citando una frase di Jhon Fitzgerald Kennedy “Saremo sempre pronti a discutere se discutere potrà essere utile ma dobbiamo anche essere pronti a resistere con la forza, in senso figurato, se questa forza verrà usata contro di noi”. Grazie.

CONSIGLIERE PICARIELLO: Questa sera ho ascoltato troppe parole, io spero che quello che si è verificato stasera non sia, anche se questa speranza è un po' vana, il frutto di un ostruzionismo, perché se così fosse non credo che ci siano tante speranze future rispetto a quella che è la visione univoca di questo consesso. Io volevo interrogare il Sindaco, rispetto al dissesto stradale delle strade comunali, ho dovuto attendere tanto tempo, la letio magistralis a cui abbiamo assistito questa sera sui debiti è utile, ma quello che è più utile sono le istanze dei cittadini, c'è in giro una tensione rispetto a quello che è il dissesto stradale, mi è parso di vedere un manifesto da parte di un gruppo di cittadini, se non erro anche un gruppo politico, che denunciava questo. Lei ha risposto a questo gruppo che denunciava, mettendo in luce le mancanze degli anni precedenti, la mancata volontà delle Amministrazioni che ci hanno proceduto nell'operare rispetto al problema, e ci sono state anche nelle sue risposte alcune cifre. Vorrei che lei facesse in pubblico e in questa aula, proprio per la grossa importanza del tema, perché siamo qui per dare delle risposte ai cittadini e non per sorbire delle lezioni di diritto amministrativo, che il Sindaco spieghi rispetto a questa problematica la reale condizione attuale. Grazie.

SINDACO: Nel pieno rispetto, e non voglio ripetere sempre le stesse cose, del mandato conferitomi dagli elettori, quello che hanno conferito a me hanno conferito anche a voi, in uno dei primi Consigli Comunali mi fu addebitata una spesa fatta o non fatta, e verificando dalla situazione finanziaria del 2004 ad oggi, a quando noi siamo stati eletti, c'era una cassa differente rispetto a quello che noi abbiamo ricevuto, nel 2004 dissi che c'erano 17 milioni e confermo,

nel 2013 all'atto del mio insediamento il passaggio di cassa tra il Commissario Prefettizio e l'Amministrazione Capasso era circa un milione e 600. Ovviamente, nell'istanza fatta dai cittadini di quell'associazione, di quel movimento politico si rimarcava lo sfacelo delle strade comunali. Io ho detto che, e lo ribadisco pubblicamente, c'erano in bilancio delle somme nel piano triennale delle opere pubbliche, somme stanziare per poter fare negli anni passati la ristrutturazione, il rifacimento delle strade comunali, prendendo l'esempio di via Roma, via Zabatta, via Pappalardo, le ultime volte che sono state asfaltate si parla del 1994, vuol dire che ad oggi ci sono stati solo rappezzati. Nel 2008 quando le condizioni finanziarie di questo Ente permettevano di realizzare una ristrutturazione delle strade ma non è stata fatta per una scelta diversa politica, e vi assicuro che erano stati stanziati con avanzo di Amministrazione, perché nel 2004 c'è stato un avanzo di Amministrazione di 17 milioni di euro, per via Caracelli, che è tartassata da buche, 304 mila euro stanziati nel 2008 con avanzo di Amministrazione 2006, via Pacioni 227 mila euro con avanzo di Amministrazione 2006, via Cacciabelli 544 mila euro stanziati per metà con fondo regionale, l'altra metà con lo stanziamento di avanzi di Amministrazione, via Greco 303 mila con avanzo di Amministrazione 2007. Il nostro intento è quello di dare una risposta immediata, però con le casse comunali poter realizzare un'opera che possa essere via Zabatta, dove la spesa è di circa 380 mila euro, immaginate le altre strade che comunque hanno un chilometraggio superiore, i soldi in cassa non li abbiamo. Quell'intervento mio fatto su facebook ma non per prendere "mi piace", era un intervento volto a non sprecare soldi all'Amministrazione e rispondere con un manifesto pubblico, ho detto che le condizioni di cassa non ci sono, però mi chiedo perché negli anni passati dove la maggioranza passata, dove chi ha partecipato con la maggioranza passata alle elezioni non ha speso questi soldi? C'era anche un investimento di un milione e 700 mila euro per acquistare il Cinema romano, erano state prima programmate quelle spese, circa 300-400 per le strade, dopo quei soldi sono andati nel calderone per quanto riguarda i rifiuti. Questa è la mia risposta, ovviamente l'intenzione di questa Amministrazione, ringrazio il Consigliere Picariello che mi ha dato la possibilità di spiegare a tutti voi e soprattutto a chi forse non sente o fa finta di non sentire, che l'Amministrazione Capasso nell'ottimizzare i costi oggi può risolvere solo i problemi di tappare i buchi, però nella programmazione economica ci sarà la nostra buona volontà, anche perché per accedere a un mutuo abbiamo il problema che sforeremo il Patto di Stabilità, e quindi non possiamo accendere mutui, non abbiamo una cassa a 17 milioni di euro, però nel bando per la metanizzazione faremo in modo che quel bando venga stilato con la possibilità che con le migliorie dell'appalto si asfaltino tutte le strade. Dove ci sarà la possibilità di intercettare un fondo regionale, un fondo europeo, faremo tutto il possibile per intercettare questi fondi.

Abbiamo presentato un progetto per l'accelerazione di spesa, per la riqualificazione degli assi principali del nostro Comune con la speranza che possiamo aver accesso a questo bando e finalmente potremmo risolvere per le strade principali il nostro problema. Sulla stampa e sui social network non facciamo polemiche, il ruolo del Consiglio Comunale ritengo che sia fondamentale, io ho fatto opposizione, le mie rimostranze le facevo in Consiglio Comunale e non ho mai fatto ostruzionismo in questo modo, resta il fatto che è successo un fatto serio per quanto riguarda la ditta che raccoglie i rifiuti, se qualche Consigliere in aula o per iscritto fa delle sollecitazioni dove c'è l'errore o anche l'inadempienza da parte di qualcuno che lavora per il Comune di Ottaviano o di una ditta che lavora per il Comune di Ottaviano, per chi non lo sa, un dipendente della ditta che doveva distribuire le buste per la raccolta differenziata si è ammalato, la ditta non ha sostituito immediatamente il dipendente, forse in modo molto stupido aveva scritto un cartello sulla porta dove si prendono le buste, prima che arrivasse l'intervento di qualche Consigliere sui social network, ho contestato al dirigente che contesti il fatto e ho chiesto la sospensione dal servizio del dipendente, e non so se ci sarà il licenziamento. Chiedo a tutti i Consiglieri Comunali di svolgere il ruolo nelle sedi opportune, perché ben venga la segnalazione da parte di tutti i Consiglieri Comunali quando c'è un disservizio o qualsiasi altra cosa, però fare il portatore attraverso dei social network di rimostranze o di interessi che sono legittimi ma che vanno portati nelle sedi opportune, credo che non serva a nessuno, ma soprattutto non serve al bene comune del paese. Se ci fosse stata un'istanza per iscritto con urgenza all'ufficio tecnico, forse, l'ufficio preposto avrebbe potuto avvisare la ditta che doveva provvedere alla sostituzione del dipendente.

Ritengo che in paese bisogna rendersi conto che noi stiamo facendo il massimo per dare delle risposte immediate a tutti i cittadini, e credo che una risposta così immediata su tutte le problematiche ricevute in eredità, su tutte le emergenze, in quanto noi stiamo lavorando in emergenza in attesa di una possibile programmazione fattiva, credo che nessuno, e questo si evince anche dall'indice di gradimento di questa Amministrazione, che è alto, perché io cammino per strada dalla mattina alla sera, vi assicuro che io posso camminare per strada, cammino a testa alta, cammino tra la contentezza e la felicità delle persone, che ti sorridono, ti baciano, ti abbracciano, perché sono contenti di quello che sta facendo questa Amministrazione.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Volevo fare un'interrogazione al signor Sindaco, sapere nel 2008 politicamente quale ruolo occupava. Grazie.

SINDACO: Io occupavo in Consiglio Comunale il ruolo di opposizione, purtroppo per vicissitudini personali il sottoscritto negli anni successivi non è potuto essere così tanto presente come lo facevo nel 2008, io non ho mai fatto interrogazioni leggendo ma sempre a braccio, non è stata mai ascoltata, visto che lei ci fa queste lezioni magistrali, può venire al mio studio le faccio lezioni personali su quello che facevo io nel 2008 in Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE PICARIELLO: Ringrazio il Sindaco per l'esautiva risposta. Volevo porre un'altra interrogazione al Sindaco sempre nell'ottica delle risposte che siamo tenuti a dare ai cittadini piuttosto che le chiacchiere che ci siamo dovuti sorbire stasera in aula. Nel settembre 2013 la Regione Campania attraverso una delibera di Giunta ha rifinanziato in bilancio l'opera di via Cesare Augusto. Volevo che lei ci informasse sullo stato attuale di questa opera. Grazie.

SINDACO: Innanzitutto, non voglio ripetere tutta la storia. Quando è stata iscritta nel bilancio della Regione Campania, una cosa che a marzo non era stata fatta, ci siamo preoccupati di sollecitare più volte la Regione Campania a fare l'impegno di spesa. Il problema è che nel 2013 non potevano spendere, quindi siamo passati nel 2014, tant'è l'interessamento della Regione Campania su via Cesare Augusto che se noi andiamo a leggere la delibera di accelerazione di spesa il primo paese per quanto riguarda i lavori pubblici è Ottaviano con via Cesare Ottaviano Augusto e la tendostruttura, che grazie a questa Amministrazione è stata inserita.

PRESIDENTE: Grazie sindaco. Se non vi sono altri interventi anche la votazione è stata superflua, in quanto stiamo rispettando il Regolamento, vi ringrazio per la partecipazione e vi auguro una buona serata.

IL CONSIGLIO COMUNALE TERMINA ALLE ORE 00:10.